



Portoferraio 18.4.2022

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Via pec: regione.toscana@postacert.toscana.it
via email: paolo.dallantonio@regione.toscana.it

Oggetto: istanza di proroga del decreto 12.04.2017 n. 4515 (impianto dissalazione in loc. di Mola Capoliveri) richiesto da ASA Spa.

Con riferimento all'istanza di proroga presentata dalla Soc. ASA Spa, di cui lo scrivente ha preso conoscenza dalla stampa locale, l'Associazione Italia Nostra – Sezione Arcipelago Toscano, fa presente di avere presentato in data 13.4.2022 alla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia un'istanza di accesso agli atti al fine di acquisire l'istanza e gli allegati alla stessa e formulare controdeduzioni in merito. Con detta istanza, che si allega alla presente (all. n. 1), lo scrivente ha chiesto alla Regione Toscana la concessione di una proroga del termine concesso ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

In data 14.4.2022 sono state pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune di Capoliveri in allegato alla Delibera n. 91 del 13.4.2022 le osservazioni in merito e gli allegati alle stesse.

Presa visione della documentazione sopra richiamata, al fine di non incorrere in preliminari decadenze e con espressa riserva di meglio controdedurre in seguito al differimento dei termini nonché alla concessione dell'accesso alla documentazione richiesta, vengono formulate le seguenti osservazioni in ordine alla concessione della richiesta di proroga per cinque anni del provvedimento di esclusione da Valutazione di

Impatto Ambientale di cui al DD 4515/2017 **cui nella presente sede viene fatta opposizione.**

A quanto dato di capire ASA Spa ha fondato la propria richiesta attribuendo al contenzioso avanzato dal Comune di Capoliveri la responsabilità della mancata realizzazione delle opere.

Come articolato nelle controdeduzioni del Comune interessato, nella realtà i ricorsi esposti non hanno mai avuto alcun effetto deflattivo sulla realizzazione del dissalatore, visto che i medesimi sono stati fino ad oggi respinti e che l'unico giudizio pendente di fronte al Consiglio di Stato riguarda l'impugnativa dell'esclusione da Via del progetto di variante che nulla ha a che vedere con il progetto originario in ordine al quale è stata chiesta la proroga.

Le ragioni per le quali il progetto non è ancora di fatto stato iniziato risiedono pertanto, a quanto si apprende, nella mancanza di copertura finanziaria dell'opera e negli evidenti ritardi nell'indizione e nella definizione della gara di appalto. Tale preliminare osservazione destituisce di giuridico fondamento, a parere dello scrivente, la possibilità di concedere il provvedimento richiesto da ASA Spa visto che l'art. 57 della LRT legittima l'emissione di detto eccezionale provvedimento qualora:” ... il proponente, *in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare il progetto nei termini stabiliti nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, presenta all'autorità competente una specifica istanza di proroga di tale termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*

2. *L'istanza di cui al comma 1 è presentata prima del decorrere del termine ivi indicato.*

3. *L'autorità competente, ove a seguito di specifica istruttoria condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale verificati la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente, provvede alla proroga del termine stabilito nei provvedimenti di cui al comma 1, per un periodo strettamente necessario al completamento dell'opera.*

Già ad una prima lettura della disposizione si osserva che per essere accolte, le ragioni addotte dal richiedente devono essere tali da aver determinato l'impossibilità di iniziare - come avvenuto nel caso di specie - ovvero di completare l'opera. E tale impossibilità non può certo risiedere nella proposizione di ricorsi da parte del Comune di Capoliveri, ricorsi che per di più, secondo quanto evidenziato dal Comune stesso, hanno avuto ad oggi esito negativo.

Nella realtà il provvedimento di proroga, qualora concesso, sarebbe evidentemente illegittimo innanzi tutto per contrarietà all'art. 97 della Costituzione poiché con ogni evidenza elusivo dei limiti consentiti dal legislatore.

Si rileva anche che la proponente ASA Spa ha chiesto una proroga di efficacia del provvedimento di esclusione pari al termine ordinario di vigenza del medesimo e quindi di ben cinque anni, un termine esorbitante in relazione a quanto previsto dalla norma, ed attribuendo all'Ente richiesto un potere che va ben oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Scorrendo le deduzioni del Comune si osserva ancora che il provvedimento di proroga richiesto si fonda sul presupposto della permanenza delle condizioni di fatto e di diritto presenti al momento dell'emissione del DD n. 4515 del 2017.

Tanto premesso in ordine ai profili di illegittimità di un eventuale provvedimento di concessione della proroga richiesta, si osserva altresì, dal tenore delle osservazioni formulate dal Comune di Capoliveri, che la proponente ha ulteriormente motivato la propria istanza sul presupposto di una dedotta immutata situazione normativa e di fatto.

Niente di più errato.

Si osserva preliminarmente che è di recente approvazione (febbraio 2022) la riforma della Costituzione che nel modificare l'art. 9 ha introdotto il comma 4 prevedendo *“La Repubblica...tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”*. *E' di ogni evidenza che il riconoscimento esplicito contenuto nella carta costituzionale alla tutela dell'ambiente, costituisce la cornice normativa a cui orientare ogni futura valutazione circa la ricorrenza delle condizioni di sicurezza di un impianto oggettivamente inquinante quale il dissalatore di Mola; ciò sia per le dimensioni dell'opera (si tratta infatti di uno degli impianti di maggiori dimensioni a livello europeo) che per ubicazione del medesimo, poiché lo stabilimento di circa mq. 2000 è stato previsto su una piccola pianura a vocazione agricola (Piana di Mola) confinante con il sito protetto Natura 2000 e in ragione del fatto che la condotta di scarico della salamoia progettata, prevede lo sversamento di 6.912 mc di concentrato salino al giorno.*

Si sottolinea che il Golfo Stella è un golfo chiuso in cui le correnti non consentono un adeguato ricambio idrico in modo da preservare la conservazione dell'ecosistema marino presente in loco.

Ancora si osserva che è in corso di approvazione il DDL 1571 c.d. Legge Salva Mare che all'art. 13 ha previsto una normazione specifica dedicata a tutti gli impianti di

dissalazione (“Al fine di tutelare l’ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15”) e quindi includendo non soltanto quelli maggiormente impattanti, come previsto nella versione precedente. L’approvazione della Legge è in dirittura di arrivo alla data di redazione delle presenti controdeduzioni (manca l’ultimo passaggio). Peraltro l’art. 13 non è stato oggetto di modifica. Il DDL prevede altresì che gli impianti di dissalazione, proprio in ragione della loro potenzialità inquinante sono ammissibili: a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idriche potabili alternative economicamente sostenibili; b) **qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore**; c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque in particolare nel piano d’ambito anche sulla base di un’analisi costi benefici. Fermo restando che l’art. 17 ter del DDL prevede 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro **della transizione ecologica**, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1”.

La Costituzione è stata quindi modificata con l’espressa introduzione della tutela dell’ambiente a vantaggio delle future generazioni (quindi in relazione di continuità rispetto ai progetti in itinere) e il Legislatore, a tutela dell’ambiente, ha preso in considerazione gli impianti di dissalazione prevedendo l’obbligo di sottoporre i medesimi a valutazione ambientale perché considerati inquinanti. Tutto ciò in ragione delle scorie prodotte dal processo di potabilizzazione che produce ingenti quantitativi di salamoia con influssi negativi sulla flora e sulla fauna presenti in sede (in assenza di un adeguato ricambio idrico per la presenza di correnti marine centripete), ma altresì dello scarico in mare delle scorie prodotte dal lavaggio delle membrane del processo di dissalazione.

Si osserva ancora che la LRT 32/2020 in materia di disposizioni per la restituzione in mare delle acque derivanti da impianti di dissalazione ha inserito l’art. 11 quater a modifica della LRT 20/2006. Detto articolo prevede disposizioni innovative e che hanno mutato il quadro normativo di riferimento vigente al momento in cui è stato emesso il

DD 4515 del 2017. L'art. 11 quater recita infatti: "restituzione di acque in mare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2 bis), nei casi non disciplinati dall'articolo 11 quater, è soggetta alle condizioni stabilite nel titolo abilitativo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo delle acque, rilasciato dall'ente competente in materia di demanio marittimo.

2. Le condizioni di cui al comma 1:

a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire, caso per caso, in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo, nonché, in correlazione all'ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g);

b) sono disposte previa valutazione tecnica dell'ARPAT, espressa in conformità a quanto previsto dalla

l.r. 30/2009

e sentita, per quanto di competenza, l'autorità di bacino.

3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione da allegare all'istanza per il rilascio del titolo demaniale, ai fini dell'approvazione delle condizioni di restituzione delle acque e prevedono inoltre:

a) in caso di acque sottoposte a processi di dissalazione, modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull'ambiente marino;

b) l'obbligo per il soggetto autorizzato di separare dalle acque, o dal concentrato salino oggetto di restituzione, gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi o comunque utilizzati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo, al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi; il soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 è tenuto:

a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel titolo demaniale rilasciato ed all'invio dei relativi risultati all'ente competente che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;

b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per il rilascio del titolo che autorizza il prelievo delle acque di mare.". Nell'ambito della conferenza di servizi funzionale all'emissione del provvedimento n. 4515 di esclusione da VIA, era

infatti emerso con chiarezza che “ Relativamente allo scarico in pubblica fognatura si ritiene che in fase autorizzativa il proponente debba valutare la compatibilità idraulica delle rete fognaria esistente, in particolare il tratto fognario ubicato in loc. Mola; dovrà essere verificata inoltre la compatibilità con il depuratore di destinazione, plausibilmente quello di Porto Azzurro, in merito alla capacità idraulica ed alla capacità di trattamento residue, nonché la compatibilità della tipologia di trattamento depurativo con la qualità delle acque di lavaggio membrane, scaricate a spot, con particolare riferimento al mantenimento delle migliori condizioni di efficienza depurativa della vasca di ossidazione. In merito allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, si ribadisce la necessità di verificare la compatibilità delle rete fognaria esistente in considerazione dell’area dilavata e quindi dei quantitativi di reflui prodotti; si osserva inoltre che, non essendo tali acque contaminate ai sensi della normativa regionale, l’autorità competente potrebbe richiederne lo scarico in fognatura bianca.”.

Si vede bene che l’eventuale proroga del provvedimento di esclusione da VIA datato 2017 a pochi giorni dall’approvazione di una legge nazionale attuativa dei principi accolti dalla Carta Costituzionale ed in presenza delle modifiche legislative già vigenti in materia, integrerebbe un evidente contrasto con i principi e le disposizioni sanciti dalla medesima Costituzione e quindi innescando un possibile conflitto tra i Poteri dello Stato che si ritiene opportuno evitare.

Diversamente da quanto ritenuto da ASA Spa, il quadro normativo è profondamente mutato rispetto alla situazione data nel 2017 epoca dell’emissione del provvedimento n. 4515 del 2017.

Si sottolinea anche che il progetto prevederebbe il convogliamento delle acque restituite dal lavaggio delle membrane nella pubblica fognatura di Lido. Ma detta fognatura non esiste né a Mola né a Lido. Esiste invece una condotta a perdere che versa in mare. Si osserva ancora che nel progetto di variante de 2019 si è previsto di inserire nella condotta discarico della salamoia anche i reflui fognari.

Nel parere espresso dall’ARPAT DIPARTIMENTO PIOMBINO all’interno della conferenza di servizi presupposto del DD n. 4515 del 2017, si era previsto “ Relativamente allo scarico in pubblica fognatura si ritiene che in fase autorizzativa il proponente debba valutare la compatibilità idraulica delle rete fognaria esistente, in particolare il tratto fognario ubicato in loc. Mola; dovrà essere verificata inoltre la compatibilità con il depuratore di destinazione, plausibilmente quello di Porto Azzurro, in merito alla capacità idraulica ed alla capacità di trattamento residue, nonché la

compatibilità della tipologia di trattamento depurativo con la qualità delle acque di lavaggio membrane, scaricate a spot, con particolare riferimento al mantenimento delle migliori condizioni di efficienza depurativa della vasca di ossidazione. In merito allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, si ribadisce la necessità di verificare la compatibilità delle rete fognaria esistente in considerazione dell'area dilavata e quindi dei quantitativi di reflui prodotti; si osserva inoltre che, non essendo tali acque contaminate ai sensi della normativa regionale, l'autorità competente potrebbe richiederne lo scarico in fognatura bianca.

Da quanto sopra deriva l'importante lacuna progettuale e di contrarietà alla richiamata normativa posto che in sintesi estrema si è previsto di scaricare a mare non solo la salamoia ma anche i residui di lavaggio delle membrane.

Dalle schede delle sostanze chimiche che secondo il progetto di esclusione da VIA del 2017, si evince (prendendo in considerazione le osservazioni formulate dal Comune di Capoliveri)) che saranno utilizzate sostanze chimiche quali EB BIOCIDO 50, "pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria tre h 412 nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata i residui di tali sostanze non possono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua". Ed ancora soluzioni di sodio idrossido al 5% ed acido cloridrico al 37% extra pure, sostanze tutte altamente inquinanti e pericolose per l'uomo e per l'ambiente come ammesso anche dal proponente.

E' innegabile che le circostanze sopra enunciate avranno un effetto negativo sull'habitat marino e sulle importanti praterie di Posidonia Oceanica presenti in misura massiva nel Golfo Stella.

Alla luce delle circostanze indicate e della variazione del quadro normativo di riferimento, ci si chiede pertanto come sia possibile, prorogare l'efficacia per di più quinquennale di un provvedimento di esclusione da valutazione di impatto ambientale di un impianto di dissalazione con elevata potenzialità inquinante per il territorio e per il mare dell'Isola d'Elba.

Le perplessità sopra espresse sono state fatte proprie dallo studio del Prof. Alessandro Corsini, Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università *La Sapienza* di Roma che ha in particolare sottolineato l'insostenibilità energetica del dissalatore di Mola nell'ambito dei lavori del Convegno ***l'Acqua che c'è*** tenutosi a Portoferraio il 22 gennaio del 2022. Il Prof. Corsini ha in particolare

sottolineato che *“La sostenibilità energetica del dissalatore di Mola, può essere interpretata e come tale valutata sotto due distinti punti di vista. Ovvero:*

valutare, in modo quantitativo, il ruolo del dissalatore di Mola all'interno del metabolismo (energetico?!) dell'Isola d'Elba;

verificare se, nel processo di progettazione dell'opera, sia stato considerato il suo “potenziale” ruolo nella gestione razionale dei carichi elettrici (dell'equilibrio della rete energetica) dell'isola.

Con riferimento al ruolo del dissalatore di Mola nel metabolismo energetico dell'Isola d'Elba, sulla base della documentazione progettuale ASA (2017), lo stesso è dimensionato per le seguenti prestazioni:

portata di acqua dissalata 80 l/s (288 m³/h) con una previsione di potenziamento a 140 l/s (504 m³/h);

fabbisogno energetico per unità di portata pari a 3.7 kWh/m³;

potenza elettrica equivalente pari a 1 MW e 1.8 MW per la configurazione finale.

Il volume di acqua dissalata è, sulla base del Rapporto Isole Sostenibili (2021), pari a circa il 70% del volume complessivamente erogato nella rete dell'isola e, le scelte dimensionali di progetto, lasciano immaginare un esercizio continuo del dissalatore pari a circa 6580 ore/anno.

L'esercizio del dissalatore è, quindi, dimensionato sulla copertura della domanda media di acqua potabile dell'intera rete isolana e come tale risulta essere sovradimensionato rispetto alla richiesta invernale e sicuramente insufficiente a rispondere alla domanda estiva. Dal punto di vista della domanda di energia, poi, l'impatto del dissalatore di Mola è paragonabile a quello dell'intero settore primario dell'Isola d'Elba (da 7 a 12 GWh/anno) e come tale, vista la sua concentrazione in una porzione di territorio ovvero Mola di Capoliveri, capace di alterare significativamente il metabolismo energetico dell'Isola.

Con riferimento agli elementi di integrazione del dissalatore nella rete energetica (elettrica) dell'isola, si può affermare che la progettazione di una tecnologia di uso finale (dissalatore) di tale peso energetico non può prescindere dalla necessità di prevedere/progettare la sua interazione (anche positiva) con le altre reti (il cosiddetto water-energy nexus).

Questo perché, con la crescita (attesa anche sull'isola d'Elba in base ai documenti di pianificazione energetica) della penetrazione di Fonti Energetiche Rinnovabili (elettriche e non programmabili) la presenza di carichi elettrici dinamici (come il dissalatore) può garantire la flessibilità lato-domanda e come la sostenibilità dell'integrazione di tecnologie rinnovabili.

Un dissalatore costituisce un carico dinamico prezioso nella gestione del sistema energetico di un'isola. La sua logica di progettazione deve essere ispirata ad una politica di cooperazione tra rete idrica ed elettrica come soluzione di load-leveling, efficientamento Energetico riduzione delle emissioni GHG.” (all. n. 2).

Analoghi rilievi critici sono stati formulati dal Prof. Francesco Cioffi, Professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Idraulica e Ambientale dell'università *La Sapienza* di Roma, il quale nell'ambito del Convegno sopra indicato ha fra l'altro affermato “...il progetto del dissalatore presenta numerose insufficienze: a) *e' stato concepito come un intervento a se stante non inserito in una più generale programmazione della gestione della risorsa idrica del comprensorio Val di Cornia, Piombino, isola d'Elba, tralasciando alcune significative esperienze di progetto europeo Rewat sviluppato proprio in Val di Cornia* b) *aspetti importanti del progetto sono trattati in modo non approfondito e inadeguato, tra gli altri la verifica dell'impatto in mare della salamoia e degli inquinanti, la verifica dell'impatto dovuto al rumore, la verifica dell'effettivo possibilità di utilizzare le acque di falda per ricondizionare le acque dissalate prodotte dal dissalatore;* c) *non presenta i requisiti di sostenibilità in coerenza con gli indirizzi del Green Deal Europeo e del principio del ‘do not significantharm’ del PNRR, l'attività infatti arreca danni significativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici (produce significative emissioni di CO2), e' potenzialmente dannosa per il deterioramento qualitativo dell'ambiente marino e per la biodiversità sul breve termine e rischia di produrre danni ambientali significativi sul lungo termine agli ecosistemi marini”.*(all. n. 3).

Per tutte le ragioni sopra indicate il sottoscritto chiede che la Regione Toscana voglia rigettare l'istanza di proroga avanzata ex articolo 57 della LRT 10/2010 da ASA Spa poiché non motivata e formulata in assenza dei presupposti che ne consentono l'accoglimento, con conseguente declaratoria di inefficacia e decadenza del DD n. 4515 del 12/04/2017.

Si allegano:

1. istanza di accesso agli atti del 13.4.2022
2. Estratto intervento del Prof. Alessandro Corsini
3. Estratto dell'intervento del Prof. Francesco Cioffi

Italia Nostra
Sezione Arcipelago Toscano
Il Presidente
Leonardo Preziosi

